



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 20/12/2024)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVINDAI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I costi' (in vigore dal 1/1/2025)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PREVINDAI, è importante **confrontare** i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

#### I costi nella fase di accumulo<sup>(1)</sup>

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
• <b>Spese di adesione</b>	Non previste
• <b>Spese da sostenere durante la fase di accumulo:</b>	
– Direttamente a carico dell'aderente	
Per tutti i Comparti	<b>0,30%</b> su tutte le tipologie di contribuzione ( <i>prelevato prima dell'investimento, con periodicità quindicinale</i> )
Comparto Assicurativo 2024	<b>caricamento sui premi pari allo 0,40%</b> ( <i>prelevato una tantum al versamento del premio</i> ); per i premi derivanti da trasferimento di posizione costituita in gestione di tipo finanziario, il caricamento una tantum è dello 0,25%
– Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo quindicinale dei ratei):	
Comparto Assicurativo 2024	caricamento sui rendimenti pari allo 0,48% (trattenuto annualmente in sede di rivalutazione). Dal 1°/1/2026 il caricamento sui rendimenti sarà pari allo 0,62% per gli iscritti per i quali sarà trascorso un anno dall'età prevista per la pensione di vecchiaia senza avere, nell'anno precedente, un rapporto di lavoro che abbia dato luogo a contribuzione a Previndai
Comparto Bilanciato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,26% del patrimonio del comparto su base annua;</li> <li>• Commissione di incentivo: presente per due dei mandati e pari in un caso al 10% e nell'altro al 18% dell'extra-rendimento del portafoglio rispetto al rendimento del relativo benchmark; per i FIA sono previste commissioni di incentivo (dall'8% al 20%) solo al superamento di certe soglie di rendimento, differenziate per singolo fondo.</li> </ul>
Comparto Sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25% del patrimonio del comparto su base annua;</li> <li>• Commissione di incentivo: presente per due dei mandati e pari in un caso al 10% e nell'altro al 18% dell'extra-rendimento del portafoglio rispetto al rendimento del relativo benchmark; per i FIA sono previste commissioni di incentivo (dall'8% al 20%) solo al superamento di certe soglie di rendimento, differenziate per singolo fondo.</li> </ul>
Comparto Assicurativo 2014 (non aperto a nuovi afflussi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• caricamento sui rendimenti pari allo 0,48% (trattenuto annualmente in sede di rivalutazione).</li> </ul>

	Dal 1°/1/2026 il caricamento sui rendimenti sarà pari allo 0,62% per gli iscritti per i quali sarà trascorso un anno dall'età prevista per la pensione di vecchiaia senza avere, nell'anno precedente, un rapporto di lavoro che abbia dato luogo a contribuzione a Previdai
Comparto Assicurativo 1990 (non aperto a nuovi afflussi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• caricamento sui rendimenti pari allo 0,48% (trattenuto annualmente in sede di rivalutazione).</li> <li>• Per gli iscritti per i quali è trascorso un anno dall'età prevista per la pensione di vecchiaia senza avere, nell'anno precedente, un rapporto di lavoro che ha dato luogo a contribuzione a Previdai, il caricamento sui rendimenti è pari a circa 0,21% (calcolato come media delle aliquote previste dalle diverse convenzioni nel tempo vigenti) e, a partire dal 1°/1/2026, tale caricamento sarà pari allo 0,62%.</li> </ul>
<b>a) Spese per l'esercizio di prerogative individuali:</b>	
- Anticipazioni spese sanitarie o ulteriori esigenze	<b>€ 20,00</b> (importo trattenuto una tantum al momento dell'erogazione)
- Anticipazione acquisto prima casa	<b>€ 30,00</b> (importo trattenuto una tantum al momento dell'erogazione)
- Anticipazione ristrutturazione prima casa	<b>€ 40,00</b> (importo trattenuto una tantum al momento dell'erogazione)
- Trasferimento	Non previste
- Riscatto	<b>€ 25,00</b> (importo trattenuto una tantum al momento dell'erogazione)
- Riallocazione della posizione individuale	Non previste
- Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	<b>€ 60,00</b> (importo annuo, trattenuto in quote di €15,00 al momento di ciascuna erogazione periodica)
- Reintegro dell'anticipazione	Non previste
- Mantenimento per oltre due anni della posizione non alimentata da nuovi contributi	<b>€ 40,00</b> (prelievo annuo in sede di rivalutazione se la posizione è almeno in parte sui comparti assicurativi o al momento dell'erogazione della prestazione se è solo sui comparti finanziari. Il prelievo non viene operato sulla posizione in corso di fruizione di RITA totale)
<i>(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.</i>	

### Finanziamento spese generali di gestione del Fondo

Alle spese generali di gestione del Fondo si provvede, oltre che con i prelievi già specificati, mediante:

- gli interessi di mora dovuti dalle aziende in caso di ritardato versamento dei contributi limitatamente all'eventuale quota eccedente gli importi destinati alla copertura del danno subito dagli iscritti per il ritardato versamento stesso;
- gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
- ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari.

## L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PREVIDAI, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Per i comparti ASSICURATIVO 1990 e ASSICURATIVO 2014, non essendo più aperti ai versamenti, l'indicatore non è significativo per il futuro e quindi non viene riportato.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)).



**AVVERTENZA:** È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

## Indicatore sintetico dei costi

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
<b>Previndai Assicurativo 2024</b>	0,98%	0,74%	0,62%	0,53%
<b>Previndai Bilanciato</b>	0,47%	0,37%	0,32%	0,28%
<b>Previndai Sviluppo</b>	0,47%	0,36%	0,32%	0,28%




**AVVERTENZA:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVINDAI è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di PREVINDAI è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

**In ambito PREVINDAI, fondo pensione preesistente, i comparti finanziari sono confrontabili con quelli dei fondi negoziali ed i comparti assicurativi, per le particolari garanzie illustrate in precedenza, sono confrontabili con i piani individuali pensionistici (PIP) di tipo assicurativo.**

## I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata, con periodicità trimestrale, una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un onere amministrativo dell'1,25% (1,50% in caso di rendita LTC).

Per le posizioni cumulate sui comparti assicurativi, l'iscritto non sostiene alcun costo diretto per la conversione in rendita né per la relativa erogazione.

Nel caso di rendite collegate alle posizioni previdenziali maturate in uno dei comparti finanziari, pur non essendo previsti costi direttamente imputabili alla trasformazione in rendita, il passaggio al comparto Assicurativo 2024 comporta l'applicazione, da parte delle Compagnie, di un caricamento esplicito (prelevato al versamento del premio) fissato nella misura dello 0,25%.

Ad ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, differenziato per comparto.



*Per saperne di più, consulta il **Documento di regolamentazione sull'erogazione delle rendite**, disponibile sul sito web di PREVINDAI ([www.previndai.it](http://www.previndai.it)).*



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 20/12/2024)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVINDAI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 1/1/2025)

- Fonte istitutiva:** PREVINDAI è il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, costituito il 4 ottobre 1990, in attuazione dell'Accordo Sindacale del 3 ottobre 1989 tra Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Asap e la Fndai. Ha dato attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le Parti: Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager (ex Fndai), quale parte istitutiva dirigenziale.
- Destinatari:** Sono destinatari i dirigenti dipendenti delle imprese che applichino il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra le Parti di cui sopra o un C.c.n.l. diverso da quello richiamato, ma comunque sottoscritto da almeno una delle Parti istitutive Confindustria e Federmanager (con l'assenso dell'altra Parte Istitutiva, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo) e per i quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai dirigenti forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 252/05. Sono altresì destinatari i dirigenti, già alle dipendenze di tali imprese, con posizione maturata presso fondi sostitutivi di PREVINDAI posti in liquidazione o che per accordo sindacale non possano più accogliere contribuzione attiva in quanto destinata a PREVINDAI. Sono infine destinatari i familiari fiscalmente a carico dei dirigenti iscritti.
- Iscritti:** Sono iscritti i destinatari che aderiscono al Fondo; i dirigenti anche con il solo conferimento tacito del TFR. Restano iscritti i titolari di una posizione previdenziale complementare presso il Fondo.
- Contribuzione:** Per i **dirigenti**, la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il conferimento del TFR maturando ed il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, oppure con il conferimento del solo TFR maturando, eventualmente anche in modalità tacita. L'imponibile utile ad individuare le quote contributive e il TFR da versare è la retribuzione utile al TFR: tale imponibile deve essere plafonato al limite di massimale retributivo annuo di €200.000,00 nel caso delle quote azienda e dirigente mentre non risente di alcun limite di massimale per la determinazione del TFR.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVINDAI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

## Quote di contribuzione previste:

	Quota TFR <sup>(1)</sup>	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Dirigente <sup>(2)</sup>	Azienda <sup>(3)</sup>	
"NUOVISSIMO ISCRITTO" dirigente con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993	100%	2%	4% + 2%	
"NUOVO ISCRITTO" dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare, con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente a tale data	4%	2%	4% + 2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre a decorrere dal trimestre in cui ricade l'adesione
"VECCHIO ISCRITTO" titolare al 29.4.1993 di posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata	3%	2%	4% + 2%	

- (1) I "nuovi" e "vecchi" iscritti possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l'integrale TFR.
- (2) Misura minima del contributo da parte del dirigente per avere diritto al contributo a carico dell'azienda. Il dirigente può fissare liberamente e in qualsiasi momento una misura maggiore di quella prevista dal CCNL comunicandola al proprio datore di lavoro; la decorrenza è indicata nell'apposito modulo a tal fine predisposto che si rende disponibile ad esito della sua compilazione da effettuarsi tramite apposita funzione presente nell'area riservata del sito internet. La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale. La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l'ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR oppure in cifra fissa. Può essere revocata in qualsiasi momento.
- È facoltà degli iscritti sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, a decorrere dall'inizio di un trimestre successivo a quello in cui la scelta di sospensione è stata esercitata.
- (3) Misura minima del contributo del datore di lavoro, così composta:
- 4% della retribuzione lorda effettivamente percepita. Tale quota non può essere inferiore a €4.800,00 annui;
  - ulteriore 2% della retribuzione lorda effettivamente percepita che si aggiunge alla misura di cui al punto precedente.

È inoltre facoltà dell'impresa farsi carico di una quota pari all'1% della contribuzione dovuta dal dirigente, rimanendo pertanto a carico del dirigente stesso un contributo minimo nella misura dell'1%. In presenza di tale flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l'impresa si assume l'onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 2% di cui al precedente punto b).

Il datore di lavoro può versare ulteriore contribuzione a proprio carico senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria misura minima (a prescindere dal versamento da parte dell'interessato di contribuzione aggiuntiva a proprio carico).

Con riferimento ai **familiari fiscalmente a carico**, l'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinate liberamente, nel rispetto delle seguenti misure:

- l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a 300,00 euro;
- l'importo dei successivi versamenti deve essere almeno pari a 100,00 euro.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico**.

### Prosecuzione e contribuzione volontaria

Gli iscritti possono contribuire volontariamente al Fondo - senza il tramite del datore di lavoro - avvalendosi, in funzione dei requisiti in proprio possesso, di:

• **Proseguimento volontaria:** se il dirigente ha cessato il rapporto di lavoro o se ha aderito con sola posizione trasferita ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto o, nel caso di familiare fiscalmente a carico, in base a quanto previsto nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico;**

• **Contribuzione volontaria:** se il dirigente ha un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a PREVINDAI.

È facoltà del dirigente determinare liberamente l'ammontare e la frequenza dei versamenti volontari; per maggiori dettagli si rimanda al **Documento sulla regolamentazione della contribuzione e prosecuzione volontaria**, disponibile nel sito web del Fondo.

### **Tfr pregresso**

Il dirigente iscritto, previo accordo con il datore di lavoro, può conferire a PREVINDAI il TFR accantonato in azienda per periodi precedenti all'iscrizione o, successivamente, per la parte residua rispetto a quanto già versato a previdenza complementare. Ad occuparsi della procedura è l'azienda, che inoltrerà richiesta a Previndai mediante la funzionalità disponibile nella sua area riservata del sito.

### **Fondo di garanzia INPS (D.Lgs. n. 80/1992)**

È facoltà dei dirigenti avvalersi delle tutele di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che ha istituito presso l'Inps il Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente. Previndai è titolare del credito ed è l'unico soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo delle procedure concorsuali. In caso di accoglimento della domanda, che può essere presentata esclusivamente dall'interessato, l'INPS versa le somme omesse direttamente a Previndai che provvede ad allocarle nella posizione del dirigente.

*pagina bianca*